

Comune di Villadose

Provincia di Rovigo

Ufficio I.C.I.

Piazza A. Moro, 24 cap 45010
Tel. 0425/405206 – fax 0425/90322
e-mail: tributi@comune.villadose.ro.it

A tutti i contribuenti I.C.I.

loro indirizzi

GUIDA ALL'I.C.I. anno 2011

CHI PAGA L'I.C.I.

Devono pagare l'I.C.I. i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali. Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in uso gratuito) non devono pagare l'imposta. Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto all'I.C.I. è il concessionario.

QUANDO SI PAGA

I contribuenti possono pagare l'imposta in due rate:

- **Entro il 16 giugno 2011:** con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata con le aliquote in vigore l'anno precedente.
- **dal 1° al 16 dicembre 2011:** con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta con aliquota in vigore nell'anno.

Si può comunque pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2011**.

Per pagamenti in ritardo occorre rivolgersi all'Ufficio Tributi per il Ravvedimento operoso, con tempestività.

CASI PARTICOLARI:

Eredità. In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) si può pagare **6 mesi** dopo la normale scadenza. Quindi entro questi termini:

- se il possessore è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il **16 dicembre** dello stesso anno;
- se il possessore è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il **16 giugno** dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute.

Possessori residenti all'estero: I contribuenti italiani residenti all'estero, possessori di immobili in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2011. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.

DOVE E COME SI PAGA

L'imposta può essere pagata presso qualsiasi ufficio postale **usando gli appositi bollettini di c/c postale n.12557377, intestati a: Comune di VILLADOSE - SERVIZIO TESORERIA - ICI, allegati alla presente e disponibili presso l'Ufficio Tributi e l'ufficio postale di Villadose**, oppure usando i bollettini in bianco (modello ministeriale ICI) disponibili presso tutte le sedi degli uffici postali d'Italia, **riportando il c/c n. 12557377 e l'esatta intestazione: Comune di VILLADOSE - SERVIZIO TESORERIA - ICI.** E' possibile effettuare il versamento mediante **modello F24** con l'utilizzo dei seguenti codici: abitazione principale **3901** - terreni agricoli **3902** - aree fabbricabili **3903** - altri fabbricati **3904** - interessi **3906** - sanzioni **3907** - con codice catastale del Comune di Villadose **L939**.

QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2011 è necessario conoscere questi dati:

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno) e moltiplicata per:

- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo)
N.B.: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A, C.
- 140 per tutti i fabbricati classificati nella categoria B.

N.B.: Il Catasto (ora Agenzia del Territorio - Corso del Popolo, 321 - Rovigo) ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute diversi anni fa. **Pertanto prima di versare l'acconto, si consiglia di verificare la propria rendita catastale.**

Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno) e moltiplicato per 75.

Aree fabbricabili: si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno alla data del 1/1/2011. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano Regolatore Generale vigente.

Gli importi da versare vanno arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, non sono dovuti i versamenti inferiori a 3 €.

ALIQUOTE PER IL 2011

Sono confermate tutte le aliquote applicate nell'anno 2010:

- **Abitazione principale e relative pertinenze (se dovuta): 5,5 per mille** della base imponibile;
- **Garage, posti-auto, soffitte, cantine** (che non siano pertinenze dell'abitazione principale): **7 per mille** della base imponibile;
- **Altri fabbricati: 7 per mille** della base imponibile;
- **Terreni agricoli: 6 per mille** della base imponibile;
- **Aree fabbricabili: 7 per mille** della base imponibile;
- **Immobili classificati o classificabili nelle categorie C2, C3, D1 e D7 ed utilizzati per l'istituzione di una nuova attività produttiva nel territorio comunale: 4 per mille** della base imponibile per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
- **Immobili indicati dal comma 5 dell'articolo 1 della Legge 27/12/1997 n. 449. In tali casi l'aliquota sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5 articolo 1 Legge 449/97 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: Aliquota agevolata del 4 per mille** della base imponibile;

Il decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008), ha escluso dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con le relative pertinenze.

Si considera abitazione principale:

- la casa nella quale si è residenti;
- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta e in linea collaterale, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) si chiede di contattare l'Ufficio Tributi nella settimana precedente la scadenza del pagamento dell'acconto dell'Imposta.

CASI PARTICOLARI:

- Immobili inagibili ed inabitabili.

Un immobile è considerato inagibile o inabitabile ai fini I.C.I. quando diroccato, fatiscente, pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario e come tale dichiarato dal cittadino con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 oppure quando è dichiarato tale dall'Ufficio Tecnico Comunale. Da quella data, il cittadino paga una somma pari alla metà dell'imposta dovuta su quell'immobile.

- Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione.

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o di utilizzo dell'immobile, la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da quantificare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria l'ICI si paga senza riduzioni.

DENUNCE DI VARIAZIONE

Le denunce di variazione devono essere presentate utilizzando il modulo ministeriale, disponibile presso l'Ufficio Tributi.

La dichiarazione va consegnata o spedita all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno della variazione immobiliare. Nel caso di abitazione data in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta e in linea collaterale i contribuenti dovranno esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei termini previsti per il pagamento del versamento in acconto (16/06). I modelli di dichiarazione si possono trovare presso l'Ufficio Tributi.

INFORMAZIONI

**Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune
Piazza A. Moro, 24 – tel. 0425/405206 int. 110 e 111 – fax 0425/90322 – e-mail: tributi@comune.villadose.ro.it.**